



26/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

TRIBUTI ALTRI Motivazione semplificata
--

U.d. 04/10/2017 - CC.

R.G.N. 20246/2016

Ca. 26129

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20246-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis) ;

C.U. + C.I.

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A., società
 incorporante per fusione l' (omissis) S.P.A. agente per
 la riscossione per la provincia di L'AQUILA, in persona del suo
 procuratore speciale avvocato (omissis) giusta procura,
 elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
 Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
 dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 558/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA, depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 23 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo respingeva l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 310/1/15 della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila che ne aveva rigettato il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. La CTR osservava in particolare che, pur condividendo nel merito la pronuncia gravata, tuttavia doveva considerarsi inammissibile l'impugnativa dell'iscrizione ipotecaria oggetto primario ed originario della lite, poiché il contribuente non aveva impugnato il preavviso della medesima, trattandosi di un atto autonomamente impugnabile.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso (omissis) spa.

Considerato che:

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha affermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite in quanto

oppositivo di un atto autonomamente impugnabile (iscrizione ipotecaria), senza che si fosse previamente impugnato altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (il preavviso dell'iscrizione ipotecaria stessa).

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo .., è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo .. » (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016, Rv. 640514 - 01; conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14045 del 04/05/2017, non massimata).

Erra dunque il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992 allorchè fonda la propria decisione di rigetto dell'appello e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite affermando la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Pur potendosi affermare –per adesione alla giurisprudenza di questa Corte- che tale atto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19, d.lgs. 546/199. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.

Va peraltro rilevato che è infondata l'eccezione –proposta dall'Agente della riscossione controricorrente- di inammissibilità del ricorso per

omessa impugnazione della sentenza impugnata in ordine ai profili meritali della controversia. Infatti il riferimento agli stessi nel contesto della sentenza medesima ha evidente natura di *obiter dictum*, essendo la decisione dirimentemente argomentata ed assunta sulla base di dette considerazioni inerenti l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, che appunto in stretta coerenza viene poi dichiarata nel dispositivo di appello.


La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2017


Il Presidente
Ettore Cirillo



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 2 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 02 novembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96